Comune di Gioia Tauro - Protocollo (E) n.0017203/2025 del 05-06-2025

COMUNE DI GIOIA TAURO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n. 48 del 05.06.2025

Parere su proposta di deliberazione della GC "*Approvazione stralcio PIAO 2025-2027 - Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale - Piano assunzionale 2025.***".**

Premesso che in data 05.06.2025, mediante Posta Elettronica Certificata, è stato richiesto a questo organo di revisione il rilascio del prescritto parere in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, relativamente allo stralcio PIAO 2025-2027 - Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale - Piano assunzionale 2025;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";

Visto l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo …*";

Visto l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche … adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";

Visto l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il contenimento della spesa di personale entro il valore medio del triennio 2011-2013;

Visti, altresì:

Comune di Gioia Tauro - Protocollo (E) n.0017203/2025 del 05-06-2025

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*
- il DPCM del 17/03/2020 avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150);

Atteso che

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 750 del 22/01/2025 del Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria ad oggetto" Legge regionale 6 maggio 2022 n. 11. Approvazione avviso pubblico

Comune di Gioia Tauro - Protocollo (E) n.0017203/2025 del 05-06-2025

per la stabilizzazione dei lavoratori di cui alla L.R. 8 novembre 2016 n. 31 presso le P.P.A.A. della Regione Calabria"

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale e la documentazione allegata;

Tenuto conto di quanto espresso negli allegati alla citata proposta di deliberazione in merito alle esigenze dell'Ente di stabilizzare 12 operatori – Area degli operatori, facenti parte del bacino istituito con legge regionale n. 31/2016, già in servizio presso il Comune di Gioia Tauro con contratto di trenta ore settimanali;

Preso atto delle motivazioni delle predette scelte di stabilizzazione;

Visti i prospetti allegati alla proposta di deliberazione relativi alla spesa per la stabilizzazione e alla modalità della relativa copertura, anche per gli esercizi a venire, tenuto conto dei pensionamenti programmati;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 2672000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

si esprime parere FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto. Il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio è asseverato con successivo verbale n.49 in data odierna.

L'Organo di Revisione*

Dott. Giuseppe Crocitti
Dott. Pasquale Barbuto
Dott. Mauro Granieri

*documento firmato digitalmente